**PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ELISOCCORSO H24 PRESSO LA BASE HEMS DI ………….**

**CONTRATTO**

[Art. 1 OGGETTO 3](#_Toc200616776)

[Art. 2 NORME DI RIFERIMENTO 3](#_Toc200616777)

[Art. 3 CONDIZIONI CONTRATTUALI 4](#_Toc200616778)

[Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI 4](#_Toc200616779)

[Art. 5 VALORE DEL CONTRATTO 5](#_Toc200616780)

[Art. 6 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 5](#_Toc200616781)

[Art. 7 REFERENTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 5](#_Toc200616782)

[Art. 8 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONTRAENTE 5](#_Toc200616783)

[Art. 9 ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 6](#_Toc200616784)

[Art. 10 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 6](#_Toc200616785)

[Art. 11 PENALI 6](#_Toc200616786)

[Art. 12 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 9](#_Toc200616787)

[Art. 13 REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI 9](#_Toc200616788)

[Art. 14 CONDIZIONI CONTRATTUALI 10](#_Toc200616789)

[Art. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 11](#_Toc200616790)

[Art. 16 RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA 12](#_Toc200616791)

[Art. 17 DEPOSITO CAUZIONALE 14](#_Toc200616792)

[Art. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 14](#_Toc200616793)

[Art. 19 RISERVATEZZA 15](#_Toc200616794)

[Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 16](#_Toc200616795)

[Art. 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 16](#_Toc200616796)

[Art. 22 RESPONSABILE DEL PROGETTO 16](#_Toc200616797)

Tra

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza,** con sede in Milano, via Alfredo Campanini 6 C.F./P.IVA 03128170135, posta elettronica certificata protocollo@pec.areu.lombardia.it – rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, dr. Massimo Lombardo (di seguito denominata AREU e/o Agenzia),

e

**………………** con sede legale in ………….– C.F./P.IVA ………. posta elettronica certificata ……………. rappresentata dal Legale Rappresentate ……………(di seguito denominata Impresa e/o Fornitore).

**PREMESSO CHE**

con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_:

1. si è stabilito di aggiudicare la procedura “aperta”, mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per l’affidamento del contratto avente ad oggetto il servizio di elisoccorso h24 presso le basi HEMS di Caiolo (SO) e Montichiari (BS), per la durata di 108 mesi a codesta Società per un importo complessivo pari a …………………….. esclusa I.V.A.;
2. si è provveduto ad effettuare le verifiche relative alle autocertificazioni (art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) alle quali le autorità competenti stanno provvedendo a dare riscontro;
3. in data ………………….. la società ……………….., a garanzia della regolare esecuzione del servizio, ha depositato, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale presunto, dunque, pari ad € …………………. rilasciata in data …………………. che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
4. in data ………………..la Società …………………. ha trasmesso ad AREU polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi ai sensi della documentazione di gara che anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA QUANTO SEGUE**

# Art. 1 OGGETTO

Oggetto del presente contratto è il servizio di elisoccorso H24 presso la base HEMS di ………………, per la durata di 108 mesi.

Per i dettagli tecnici si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto e al Capitolato Tecnico.

# Art. 2 NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dai suoi allegati, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico, dal contenuto delle offerte e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliorie eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali da AREU.

Nel caso di emanazione di nuove normative di settore, i fornitori avranno l’obbligo di adeguare il servizio alle nuove disposizioni.

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto dei documenti “Piano di Prevenzione della Corruzione”, contenuto nel PIAO, “Codice di Comportamento”, “Patto di Integrità” e “Documento 168 - Web e Social Media Policy" (se adottati, tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiranno parte integrante delle obbligazioni assunte in costanza di contratto di appalto, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.

# Art. 3 CONDIZIONI CONTRATTUALI

L’aggiudicatario è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell’impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e ogni attività che si renda necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l’aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l’aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

# Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 108 mesi, a decorrere dalla data di inizio del servizio prevista il 01/03/2026, successivamente alla sottoscrizione del contratto, o da altra data espressamente comunicata dal AREU all’aggiudicatario.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino a concorrenza del quinto dell’importo del medesimo, la Stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice, In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di gara, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi in cui si renda necessario attivare ulteriori servizi, secondo le esigenze che verranno valutate nel corso del contratto, per un importo complessivo di € 5.000.000,00 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, se si verificano le condizioni indicate all’art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

# Art. 5 VALORE DEL CONTRATTO

Il **valore** del contratto è pari ad **€ ………….** al netto di I.V.A., così suddiviso:

|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO … - DESCRIZIONE** | **IMPONIBILE** |
| Valore contratto | € … |
| Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto(D.Lgs. 36/2023 - Art. 120, co. 9) | € 8.981.307,03 |
| Modifica del contratto (D.Lgs. 36/2023 - Art. 120, co. 1, lett. a) | € 5.000.000,00 |
| **TOTALE** | **€ …** |

# Art. 6 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

L’Impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti il servizio oggetto del presente capitolato.

AREU, in caso di violazione di quanto prescritto e previa comunicazione all’Impresa dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa.

# Art. 7 REFERENTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

L’aggiudicatario dovrà individuare, entro il primo giorno di inizio del servizio, il nominativo, l’indirizzo, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail di un proprio Referente (e relativo sostituto), con funzioni di supervisione e controllo. Egli sarà responsabile del corretto svolgimento delle operazioni, e sarà in contatto continuo con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto individuato da AREU.

Il Referente avrà altresì il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza avanzate dal DEC in contraddittorio con il Referente dovranno intendersi come avanzate direttamente all’aggiudicatario stesso.

# Art. 8 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONTRAENTE

In considerazione della specifica finalità del servizio, l’aggiudicatario si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall’avverarsi di eventi – anche non programmabili, ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, ivi compreso il caso di sciopero. In tale ultimo caso, dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto i nominativi degli operatori sostituiti ovvero le modalità di garanzia del servizio, nel rispetto degli standard minimi.

La medesima dovrà, in ogni caso, garantire le urgenze segnalate come tali dall’Ente.

Qualora si verifichi un’arbitraria e non giustificata sospensione del servizio da parte del contraente, AREU potrà ritenere risolto il contratto ed incamerare l’importo del deposito cauzionale, nonché domandare al contraente inadempiente il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso di sospensione/interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicatario, AREU avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all’appaltatore i relativi costi e le conseguenti spese, fatta salva ogni altra diversa ed ulteriore azione.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore (escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie), si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale e di sottoscrivere nel proprio ambito aziendale adeguato regolamento di servizio che individui le prestazioni indispensabili che l’aggiudicatario è tenuto ad assicurare.

L’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi il proprio Piano Operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con AREU.

Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di cinque giorni, a segnalare ad AREU, per il tramite del DEC, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna.

AREU si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ente, quest’ultimo provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

# Art. 9 ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

L’aggiudicatario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi definiti all’interno dei documenti di gara, compresi quelli indicati agli articoli 9, 10 e 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.

# Art. 10 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore dovrà attivare il servizio **entro il 01/03/2026.**

In quella data dovranno essere disponibili tutti gli elicotteri offerti, le attrezzature a supporto nonché il personale previsto con le relative abilitazioni. In mancanza dei requisiti offerti in gara, il servizio si dovrà considerare non attivato e verranno applicate le penali previste per la durata massima di 30 gg., trascorsi i quali AREU potrà valutare la rescissione unilaterale del contratto.

# Art. 11 PENALI

Fermo restando quanto previsto in merito alla risoluzione del contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, AREU si riserva l’applicazione delle penali di seguito descritte.

Le penali sono applicabili in relazione a quanto di seguito richiamato e sono comunicate al Fornitore. Possono essere comminate cumulativamente, in concorrenza di più inadempienze previste da diverse disposizioni, ed il loro importo viene decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione delle penali da applicare oppure mediante l’incameramento del deposito cauzionale.

Constatato l’inadempimento e/o ritardo, AREU comunicherà al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto ad AREU nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute valide da AREU a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte del Fornitore.

AREU potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’importo massimo contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

1. **Motivazioni riconducibili all’organizzazione del Fornitore**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cod.** | **Descrizione** | **Penalità pari a** |
| 1A | Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del servizio (anche per la non rispondenza della fornitura a quanto offerto) rispetto ai termini di attivazioni previsti dalla sottoscrizione del contratto. | € 8.000,00/die |
| 1B | Mancato rispetto delle comunicazioni relative alla sostituzione del personale | € 3.000,00/ episodio |
| 1C | Decollo avvenuto oltre i tempi previsti nel presente Capitolato | € 2.000,00/per minuto di ritardo |
| 1D | Mancato rispetto dell’osservanza delle disposizioni riguardanti le comunicazioni relative alla sostituzione o al fermo tecnico dell’aeromobile in servizio | € 3.000,00/ episodio |
| 1E | Mancata immediata notifica all’ente regionale di eventi o situazioni che possano limitare o interrompere la corretta esecuzione del servizio. | Da € 5.000,00 a 10.000,00 € a episodio a seconda della gravità |
| 1F | Mancata registrazione e conservazione presso la base operativa della scheda informatizzata | € 5.000,00/episodio |
| 1G | Mancata reperibilità del Referente Aziendale | € 1.000,00/episodio |
| 1H | Indisponibilità di componenti relativi alla dotazione sanitaria dell’elicottero, per quanto previsto di competenza del Fornitore | € 2.000,00/episodio |
| 1I | Mancata comunicazione di tipo amministrativo | € 500,00/episodio |
| 1L | Sospensione del servizio per raggiunto limite dei tempi di volo giornalieri (Regolamento ENAC sui tempi di volo e di servizio per i piloti HEMS) per mancata integrazione del personale | € 1.500,00/episodio |

1. **Motivazioni riconducibili al personale del Fornitore**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cod.** | **Descrizione** | **Penalità pari a** |
| 2A | Sostituzione del personale avvenuta in modo non rispondente ai criteri di cui al presente Capitolato | € 1.000,00/die per operatore |
| 2B | Mancata osservanza delle disposizioni relative alla turnazione del personale | € 500 per evento |

1. **Motivazioni riconducibili all’aeromobile**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cod.** | **Descrizione** | **Penalità pari a** |
| 3A | Mancata disponibilità dell’elicottero:- fino alla seconda ora non verranno applicate penali; - oltre la seconda ora non verrà corrisposta la quota parte di canone giornaliero. | Canone orario della base, o frazione in minuti dello stesso, per tutti i minuti di mancata disponibilità dell'elicottero oltre la seconda ora. |
| 3B | Mancata disponibilità dell’elicottero oltre 12 ore solari consecutive di servizio attivo. | Intero canone giornaliero h24 + 10€/minuto per tutti i minuti di mancata disponibilità dell'elicottero. |
| 3C | Superamento dei 4 gg. (96 h) di manutenzione annuali complessivi in orario di servizio attivo. | Riduzione della quota parte di canone orario corrispondente, o frazione in minuti dello stesso, per tutti i minuti di manutenzione oltre limite previsto+10€/minuto per tutti i minuti di manutenzione oltre limite previsto |
| 3D | Limitazione all’impiego a causa di inefficienze non previste nel MEL o di altri motivi specificati nel presente Capitolato | Riduzione del 50% del canone orario della base |
| 3E | Mancata segnalazione scritta degli interventi di manutenzione ordinaria programmati entro il termine previsto | € 1.000,00 per evento |
| 3F | Fornitura dell’elicottero di back-up oltre i tempi previsti nel caso di manutenzione straordinaria/incidente, o da applicarsi da subito nel caso di manutenzione ordinaria | Canone orario della base, o frazione in minuti dello stesso, per tutti i minuti di mancata disponibilità dell'elicottero +10€/minuto per tutti i minuti di ritardo nella disponibilità dell'elicottero. |
| 3G | Elicottero di back-up con caratteristiche diverse da quanto previsto nel Capitolato Tecnico, ivi compresa l’età ossia ladata di prima immatricolazione superiore a 15 anni. | Intero canone giornaliero della base + Riduzione del costo ora di volo del 50% |
| 3H | Mancata fornitura dell’elicottero di back-up  | Intero canone giornaliero h24 + 10€/minuto per tutti i minuti di mancata disponibilità dell'elicottero. |

In ogni caso, AREU potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata.

AREU, dopo l’applicazione di n. 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra o al verificarsi di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti da AREU.

# Art. 12 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’aggiudicatario si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l’assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti dell’impresa, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l’amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza dell’aggiudicatario che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

L’impresa si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

L’aggiudicatario, pertanto, riconosce come sua di esclusiva pertinenza l’osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti di AREU, nonché di terzi.

**12.1 Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali**

Il servizio oggetto della presente procedura determina, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., oneri interferenziali, pertanto comporta l’obbligo della redazione del DUVRI, e i costi della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a € 2.750,00.

# Art. 13 REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 del Codice, durante l’esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi, alle condizioni previste dall’Allegato II.2-bis del Codice e secondo le modalità previste all’interno del presente articolo.

Nello specifico, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio risultante dal provvedimento di aggiudicazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo del contratto. L’eventuale revisione dei prezzi contrattuali potrà operare nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni ancora da eseguire. Ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato II.2-bis del Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi contrattuali saranno utilizzati i seguenti indici:

* + Canone fisso base: Indice Generale ECOICOP 00
	+ Costo ora volo: Indice prodotto specifico ECOICOP 072 ("Spese di esercizio mezzi di trasporto")

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, l’Amministrazione monitora l’andamento degli indici ISTAT individuati nella tabella soprariportata con frequenza annuale, a decorrere dal mese del provvedimento di aggiudicazione.

Il calcolo della variazione degli indici sarà effettuato applicando la seguente formula:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vt | = | It – I0  | \* | 100 |
| I0 |

dove:

t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione

t = 1, 2, 3 corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e

I = indice utilizzato.

Qualora la variazione, in aumento o in diminuzione, superi la soglia del 5%, la presente clausola di revisione viene attivata automaticamente dall’Amministrazione nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

In caso di esito positivo del monitoraggio, che determini una revisione del prezzo (in aumento o in diminuzione), la Stazione appaltante provvederà ad aggiornare i prezzi dalla prima fattura successiva al monitoraggio.

In conformità a quanto previsto dall’art. 12, comma 2, dell’Allegato II.2-bis del Codice, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’art. 1, commi 3, 4 e 5, dell’Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’art. 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

In seguito alla determinazione di cui al precedente periodo, l’Amministrazione comunica all’appaltatore i nuovi prezzi a seguito della revisione, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire. L’appaltatore potrà fatturare l’importo derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali nella prima fattura successiva alla comunicazione di cui al periodo precedente, secondo le modalità previste nel Capitolato.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.2-bis del Codice, qualora l’applicazione del presente art. non permetta di raggiungere la conservazione dell’equilibrio contrattuale e tale principio non possa essere garantito mediante rinegoziazione secondo buona fede, è fatta salva la possibilità per l’Amministrazione o per l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tale eventualità si applica l’art. 122, comma 5, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso il contratto di subappalto dovrà necessariamente contenere clausole di revisione prezzi, determinate secondo quanto previsto dall’art. 119, comma 2-bis, del Codice.

Per tutto quanto qui non disposto si rinvia alla disciplina prevista dall’Allegato II.2-bis del Codice.

# Art. 14 CONDIZIONI CONTRATTUALI

L’aggiudicatario è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell’impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e ogni attività che si renda necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l’aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l’aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

# Art. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente emettere fattura mensile per il canone fisso e trimestrale per il volato. In osservanza alle disposizioni previste dal decreto-legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all’adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l’entrata in vigore dell’obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

***Agenzia Regionale Emergenza Urgenza***

*Viale Monza n. 223 - 20126 Milano*

*Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960*

Codice Univoco Ufficio: YEEDM3

Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

*a. dati anagrafici e fiscali completi;*

*b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;*

*c. codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.*

Inoltre, si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

* delibera di aggiudicazione;
* ordine di acquisto;
* chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
* bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (No-Tier) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell’Ente che provvederà ad inviarle alla S.C. Gestione Approvvigionamenti per le verifiche di competenza.

Le fatture emesse dovranno contenere il numero di ordine e il codice commessa. L’omessa e/o errata indicazione comporterà il rifiuto della fattura da parte della S.C. Economico Finanziario.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sul sistema regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili ad AREU, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte di AREU al fornitore.

AREU non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall’Ente per inadempienze contrattuali.

AREU non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

AREU non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico di AREU.

# Art. 16 RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

All'atto dell'avvenuta aggiudicazione, l'Impresa Aggiudicataria dovrà stipulare le apposite assicurazioni d'obbligo, con oneri economici a proprio carico, nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni di seguito riportate.

L'Impresa Aggiudicataria è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati ad AREU, al personale sanitario e tecnico del CNSAS, al proprio personale dipendente, ai trasportati e/o terzi, imputabili comunque per causa o nel corso dell'esecuzione del Servizio di Elisoccorso o nello svolgimento di ogni altra attività con esso collegata; l'Impresa Aggiudicataria assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la Stazione Appaltante e l’AREU da ogni conseguente azione.

La durata e la piena validità dell'assicurazione si estenderà dalla data di inizio e per tutta la durata del contratto, oggetto dell'appalto, tramite la stipula di una o più polizze che garantiscano complessivamente:

1. Copertura assicurativa della Responsabilità Civile:

La polizza di Responsabilità Civile dovrà rendere indenne l'Impresa Aggiudicataria e l’AREU da qualsiasi somma questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni cagionati sia alle predette figure sia a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a tutti i rischi di esecuzione del servizio, determinati da qualsiasi causa, per morte e lesioni personali, perdita, distruzione o deterioramento di cose, su fabbricati, materiali, attrezzature, impianti e opere varie da atti eseguiti o ordinati da proprio personale, o comunque in dipendenza diretta od indiretta dall'esecuzione del servizio. I rischi assicurati includono: atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.

La polizza dovrà prevedere copertura per:

* Assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi sulla superficie;
* Assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi dagli aeromobili durante la giacenza;
* Assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi in conseguenza di urto in volo;
* Assicurazione della responsabilità civile del vettore verso terzi trasportati;
* Assicurazione della responsabilità civile dell’ente regionale;
* Massimale Assicurato: nel rispetto della normativa vigente e comunque non inferiore a:
	+ massimale globale pari ad € 35.000.000,00 per sinistro
	+ € 2.500.000,00 per ogni persona trasportata
	+ € 10.000 per il cane dell’unità cinofila
* Estensione territoriale: Europa e paesi del bacino del Mediterraneo.

Il numero delle persone assicurate non deve essere inferiore al numero delle persone trasportabili per elicottero come descritto nella Parte Tecnica del presente Capitolato. Le persone trasportate, durante eventuali operazioni di evacuazione di cui agli articoli e allegati precedentemente citati, si intendono assicurati secondo la vigente normativa.

Le coperture assicurative per la responsabilità civile dovranno considerare come “terzi” anche l’ente regionale, il personale dipendente e non dipendente dello stesso ente, che partecipa all'attività per conto dello stesso, i pazienti trasportati ed altri eventuali passeggeri.

1. Copertura assicurativa per gli infortuni dei rischi volo:

L'Impresa Aggiudicataria dovrà assicurare, in base alla normativa vigente, il personale dipendente della stessa, il personale sanitario, il personale tecnico del CNSAS, i trasportati e/o terzi in numero non inferiore a 3 persone trasportate, per i rischi di morte e/o infortuni con invalidità totale o parziale, permanente o temporanea che dovessero occorrere durante l'attività di volo.

La polizza dovrà prevedere copertura per

* + il personale sanitario/tecnico del CNSAS per le seguenti somme pro-capite:
		- non inferiore ad euro 2.000.000,00 per il caso morte e/o infortuni con invalidità totale o parziale permanente;
		- non inferiore ad euro 200,00 quale indennità giornaliera per gli infortuni con invalidità temporanea con franchigia di tre giorni.

- i trasportati e/o terzi secondo i termini della normativa vigente in materia di RC Vettoriale;

Quanto sopra deve essere garantito a copertura di ogni evento dannoso che avvenga nel corso dello svolgimento delle attività, così come previste dalla Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale ed in ogni altra funzione ad esse direttamente o indirettamente collegata.

Le coperture per gli infortuni dei rischi volo dovranno prevedere nello specifico anche i pazienti trasportati, oltre ad eventuali passeggeri in soprannumero rispetto a quanto previsto, sino al limite della capacità massima di trasporto prevista dal manuale di volo, dovranno inoltre essere assicurati, per il rischio di morte ed invalidità totale e parziale permanente o temporanea, secondo i termini della vigente legislatura; devono essere previsti, tra l'altro, i rischi derivanti da malori, traumi, punture o morsi di insetti o animali, da operazioni di elisbarco - elimbarco eseguite con elicottero con pattini o ruote a terra oppure con verricello o assimilabili, ed *in hovering*.

È previsto altresì per tutte le coperture, per la responsabilità civile e gli infortuni, quanto segue:

* la copertura per i rischi derivanti da operazioni di approvvigionamento di carburante, anche in caso di colpa grave del personale dipendente dell'Impresa Aggiudicataria;
* in caso di rinnovi a scadenza dell'annualità assicurativa o stipule di contratti, copia degli stessi e/o delle dichiarazioni delle coperture stipulate, devono essere consegnate, all’ente regionale, entro 15 giorni dalla data dei rinnovi o stipule; eventuali modifiche al contratto, che comunque non potranno essere peggiorative rispetto alle condizioni che precedono, dovranno essere debitamente comunicate e documentate;
* le polizze assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie assicuratrici, vincolate a favore dell’AREU e dovranno prevedere una dichiarazione con cui le compagnie si impegnano a notificare all’ente tutte le situazioni di fatto (quali il mancato pagamento del premio, le richieste di variazione o modifiche effettuate al contratto) che possono variare o menomare quanto contemplato nel presente articolo.

L’AREU, a fronte di una o più inosservanze rispetto agli adempimenti ed ai termini di cui sopra, ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto.

L’ente regionale ha altresì facoltà di risolvere il contratto a fronte della mancata attivazione/stipula e/o del mancato rinnovo delle coperture assicurative e garanzie sopra definite nei termini riportati.

# Art. 17 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell’esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, valida fino al termine del contratto, fatto salvo quanto disposto dal citato articolo. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L’aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall’art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva, trattandosi di affidamento sopra la soglia comunitaria, sono applicate le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell’art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell’art. 117 comma 7, la fideiussione o cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di AREU. La garanzia resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro 30 giorni dallo scadere di tale termine, salvo che esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione a mezzo PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la garanzia dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AREU. L’aggiudicatario non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

#

# Art. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), AREU, in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”), informa che il trattamento dei dati personali conferiti per la partecipazione alla procedura di gara saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto del predetto Regolamento, nonché della normativa nazionale vigente in materia.

In particolare, i dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: i) gestione della procedura di gara/appalto per le quali l’interessato ha presentato domanda; ii) verifica del possesso dei requisiti di professionalità e idoneità; iii) adempimento degli obblighi discendenti dal bando di gara/appalto e della normativa applicabile; iv) eventuale predisposizione del contratto. Le basi giuridiche delle suddette operazioni di trattamento sono costituite dall’esecuzione di compiti di interesse pubblico basati su norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi generali, nonché dall’adempimento di ulteriori obblighi di legge cui è soggetto il titolare.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto requisito necessario per la partecipazione alla procedura di gara; in caso di mancato conferimento dei dati, pertanto, è preclusa la partecipazione.

Il trattamento dei dati personali è effettuato, mediante strumenti elettronici e manuali, a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare e che operano conformemente alle istruzioni ricevute dallo stesso, in qualità di soggetti autorizzati o di responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 GDPR. I dati, inoltre, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per la gestione della procedura di gara, e potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici o privati per i quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

I dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e, comunque, secondo i termini applicabili per legge.

A ciascun interessato al trattamento sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR, ovvero: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”), diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, ai sensi dell’art. 77 GDPR.

Per esercitare i suddetti diritti, l’interessato può: i) inviare una raccomandata A/R ad Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia, sita in Milano (MI), Via Alfredo Campanini 6, all’attenzione del Responsabile per la Protezione dati personali (DPO) di AREU; ii) inviare una PEC all’indirizzo: protocollo@pec.areu.lombardia.it, all’attenzione degli Affari Generali e Legali e del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) di AREU; iii) inviare un’e-mail all’indirizzo degli Affari Generali e Legali: affari.generalilegali@areu.lombardia.it e/o al Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) di AREU: dpo@areu.lombardia.it.

# Art. 19 RISERVATEZZA

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, documenti (in seguito “informazioni”), trasferiti all’impresa o di cui l’aggiudicatario venga a conoscenza nell’ambito del contratto, non potranno essere divulgati e/o utilizzati – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al contratto.

Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori dell’aggiudicatario (e/o delle Società consorziate).

L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del contratto e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel contratto, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra parte o di terzi, acquisiti nell’esecuzione del presente contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.

Alla scadenza del contratto, l’impresa fornitrice dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.

Tali informazioni hanno un alto valore strategico per il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente l’impresa si obbliga sin da ora a risarcire ogni eventuale danno subito da AREU per effetto dell’inosservanza dell’obbligo di riservatezza.

# Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AREU avrà la facoltà di risolvere “ipso facto” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC nei seguenti casi:

• avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 del Codice Civile;

• per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;

• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

• in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;

• nei casi di cessione del contratto non ammessi dalla legge;

• in caso di sub-appalto non autorizzato da AREU;

• qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte di AREU nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell’esecuzione del contratto o quest’ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;

• nel caso in cui si verifichino le cause di nullità previste dall’art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell’aggiudicatario, AREU ha il diritto di:

• assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;

• addebitare all’aggiudicatario una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto ad AREU, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;

• rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto;

• incamerare il deposito cauzionale e/o richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, AREU si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L’impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all’interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative di AREU e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra impresa nell’esecuzione del contratto.

Sono fatte salve le disposizioni degli artt. 121, 122, 123 del D. Lgs. 36/2023.

# Art. 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

# Art. 22 RESPONSABILE DEL PROGETTO

Si informa che, ai sensi dell’art.15 e dell’Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, per la presente gara il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Alessandro Gervasi, Direttore S.C. Gestione Approvvigionamenti (e-mail approvvigionamenti@areu.lombardia.it).

Milano, …………..

|  |  |
| --- | --- |
| **AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA** | **AGGIUDICATARIO** |
| IL DIRETTORE GENERALE | IL LEGALE RAPPRESENTANTE |
| Massimo Lombardo |  …………………………. |
| f.to digitalmente | f.to digitalmente |